

IMQ S.p.A.

con sede in Milano - Via Quintiliano, 43

e

COMFORT 2000

con sede in

I - 20025 LEGNANO (MI) - Viale Sabotino 220

(in seguito denominato "Concessionario") in persona dei loro legali rappresentanti,

convengono:

1 L'IMQ S.p.A. concede a
COMFORT 2000

l'uso dei marchi di conformità di cui al "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" per contraddistinguere i prodotti della seguente categoria:

Apparecchi per la cura dei capelli e della pelle

per i quali abbia rilasciato un'apposita certificazione, ad attestazione dell'accertata conformità del prototipo presentato alle norme ovvero alle specifiche tecniche indicate sul certificato di approvazione.

2 Impegni del Concessionario

Il Concessionario si impegna:

- a non far uso dei marchi di conformità per prodotti o materiali per i quali non sia in possesso di regolare concessione;
- a fabbricare il prodotto conformemente al prototipo sul cui esame sia stata rilasciata la concessione d'uso del marchio di conformità;
- a mantenere l'attrezzatura di produzione e di prova in quel grado di efficienza che la rende idonea a garantire la costante conformità del prodotto al prototipo;
- a consentire ed agevolare, nel quadro delle obbligazioni contestuali, sino a sei mesi dopo la scadenza del presente Contratto, tutte le indagini che l'IMQ S.p.A. intenderà eseguire presso gli Stabilimenti di produzione e comunque nell'ambito della sua attività produttiva e commerciale;
- a ottemperare per quanto non contemplato nel presente Contratto agli obblighi previsti dal "REGOLAMENTO IMQ - Certificazione prodotto" e dalle **PRESCRIZIONI PARTICOLARI** per il settore

"Apparecchi utilizzatori elettrici e prodotti vari"

che dichiara di conoscere e che si intendono parte integrante del presente Contratto;

- f) a cessare l'uso dei marchi di conformità per tutta la produzione oggetto del presente Contratto sia in caso di rinuncia sia in caso di revoca della concessione d'uso dei marchi di conformità;
- g) a cessare, nel caso di rinuncia o revoca di una concessione, l'uso dei marchi di conformità per il prodotto oggetto di tale concessione, conservandone il diritto per i rimanenti.

3 Pubblicità

Il Concessionario ha la facoltà di dare la pubblicità che ritiene opportuna all'ottenuta concessione dei marchi di conformità; deve però evitare nel modo più assoluto che possano generarsi degli equivoci tra i prodotti marchiati e quelli non marchiati, sui propri cataloghi o listini nonché non riportare su questi e sulla propaganda in genere dati tali da poter trarre in inganno l'acquirente.

Il richiedente non può dare pubblicità alle domande in corso fino a che non abbia ottenuto la relativa concessione d'uso dei marchi di conformità.

4 Durata del Contratto

La durata del presente Contratto è di due anni e, se non viene rinunciato o revocato come indicato nel "REGOLAMENTO IMQ - Certificazione prodotto", si intenderà prorogato per uguale durata e così di seguito.

5 Arbitrato

Qualsiasi controversia, nascente dal presente Contratto, sarà deferita ad arbitro amichevole compositore, che provvederà alla decisione senza doversi uniformare a regole di procedura.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra gli industriali e professionisti accreditati del ramo ed in difetto le parti ne richiederanno la nomina al Presidente del Tribunale di Milano.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico del soccombente. La sede dell'arbitrato è Milano. Sono escluse dall'arbitrato le controversie di tipo economico.

6 Trattamento dei dati personali (consenso ex art. 11 della Legge n. 675/96)

Il Concessionario preso atto dell'informativa ex art. 10 e dei diritti dell'interessato ex art. 13 della Legge, acconsente che i dati relativi al presente contratto siano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra indicata e per le finalità istituzionali connesse all'attività dell'IMQ S.p.A. e previste dal relativo Regolamento.

<p>Il Concessionario (Timbro e firma del legale rappresentante)</p> <p>COMFORT 2000 di Favini Francesco FAVINI FRANCESCO</p> <p>Nome di chi firma scritto a macchina</p>	<p>IMQ S.p.A.</p> <p>IL PRESIDENTE (Dott. Ing. Giorgio Scanavacca)</p> <p><i>Scanavacca</i></p>
--	---

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. sono specificatamente approvate le seguenti clausole: 2 (Impegni del Concessionario); 3 (Pubblicità); 4 (Durata del contratto); 5 (Arbitrato).

<p>Il Concessionario (Timbro e firma del legale rappresentante)</p> <p>COMFORT 2000 di Favini Francesco FAVINI FRANCESCO</p>	<p>IMQ S.p.A.</p> <p>IL PRESIDENTE (Dott. Ing. Giorgio Scanavacca)</p> <p><i>Scanavacca</i></p>
--	---

